

Data Stampa 4811 - Data Stampa 4811

Data Stampa 4811 - Data Stampa 4811

**Tassa fissa
per tutti i ricorsi
contro l'Inps
e le casse
di previdenza: si
pagherà sempre
e soltanto
un contributo
unificato
di 43 euro**

Cirioli a pag. 26

Il chiarimento fornito dal ministero della giustizia: conta la materia, non la tipologia

Previdenza, ricorsi a tassa fissa

Contributo unificato di 43 € per qualunque procedimento

DI DANIELE CIRIOLI

Tassa fissa per tutti i ricorsi contro l'Inps e le Casse di previdenza. Si paga sempre e soltanto un contributo unificato di 43 euro, sia che si tratti di opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito (legge n. 689/1981) sia di opposizione alla loro esecuzione o agli atti esecutivi. Il contributo, infatti, va commisurato alla «materia» (previdenziale) oggetto del procedimento e non alla «tipologia» del procedimento. Lo precisa il ministero della giustizia con la nota prot. n. 150710/2026, in risposta alla richiesta di chiarimento del presidente della corte di appello di Napoli, che aveva rilevato comportamenti non uniformi da parte degli uffici giudiziari.

Il dubbio. A seguito di una ricognizione effettuata dalla corte d'appello di Napoli sulle modalità di calcolo del contributo unificato, è emerso che una parte significativa degli uffici applica il criterio della materia previdenziale e una parte quello della qualificazione del procedimento. La differenza non è soltanto teorica perché conduce, nel secondo caso, a quantificare un contributo unificato molto consistente, più alto dell'importo fisso di 43 euro previsto per la materia previdenziale. Con il criterio della tipologia del procedimento, infatti, il contributo è di 43 euro soltanto fino a un valore di causa di 1.100 euro, ma sale a 98 euro per cause di valore oltre 1.100 euro e fino a 5.200 euro e può arrivare a

1.686 euro quando la causa è di valore superiore a 520mila euro.

I chiarimenti. Il ministero precisa che si applica il criterio della materia previdenziale. E giustifica la scelta in base al dl n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, la riforma che ha esteso l'obbligo del pagamento del contributo unificato anche alle controversie in materia di lavoro, di pubblico impiego e di previdenza e assistenza obbligatoria, fino ad allora esenti in virtù della legge n. 319/1958.

Il ministero ricorda che sono ora soggette al pagamento del contributo unificato, oltre a tutte le controversie in materia di lavoro, pubblico impiego e di previdenza e assistenza obbligatoria, anche le relative procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù dei provvedimenti emessi in questi giudizi, nonché le istanze finalizzate alla dichiarazione di fallimento fondate sui crediti per prestazioni di lavoro.

Dalla normativa, spiega il ministero, emerge che la riforma del 2011 ha voluto introdurre un contributo unificato in relazione alla materia oggetto della controversia, cioè lavoro, pubblico impiego, previdenza e assistenza obbligatoria. Tale criterio, pertanto, è quello che deve essere seguito indipendentemente dalla tipologia di procedura attivata.

Contributo ridotto. Una diversa interpretazione, precisa sempre il ministero, farebbe venir meno il trattamento di favore che la riforma del

2011 ha voluto in materia previdenziale e lavoristica intesa nel suo complesso, in quanto il contributo unificato per le cause ordinarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria è pari a 43 euro, mentre l'importo del contributo sarebbe di gran lunga superiore per le procedure esecutive e per le opposizioni agli atti esecutivi benché relative alla stessa materia. Inoltre, se è vero che il funzionario ha un potere di controllo rispetto all'istanza proposta e alla relativa dichiarazione di valore effettuata dalla parte, ciò non implica che sia tenuto a compiere valutazioni sulle questioni processuali o di merito, proprie dell'autorità giudiziaria, per stabilire l'effettivo valore della causa e il corrispondente contributo da versare.

In conclusione, il ministero precisa che in tutti i giudizi di opposizione in materia di contributi previdenziali, di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali o avvisi di addebito concernenti contributi previdenziali, nonché di opposizione agli atti esecutivi sempre relativi alla materia previdenziale, il contributo unificato va commisurato alla materia oggetto del procedi-



mento e, quindi, sarà pari a 43 euro, fatte salve le eventuali ipotesi di esenzione legate ai limiti reddituali.

L'esenzione. Infine, il ministero ricorda che la disciplina prevede un'area di esenzione soggettiva legata al reddito. In particolare, non sono tenuti all'obbligo del pagamento del contributo unificato chi è titolare di un reddito imponibile Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo attualmente aggiornato dal decreto del ministero della giustizia del 22 aprile 2025 (in GU n. 159/2025) pari a 13.659,64 euro. Pertanto, è esentato dal contributo il titolare di redditi fino a 40.978,92 euro.

—© Riproduzione riservata—■